

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DI ATENEO
PARTE GENERALE**

**Ai sensi del D.M. 270/04
Emanato con DR 465 del 1 luglio 2019
Modificato con DR 718 del 13/10/2023
Modificato con DR 871 del 06/12/2023**

Indice

PARTE PRIMA.....	3
Art. 1 - Finalità e contenuti	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 – Titoli di studio	4
Art. 4 – Corsi di laurea	4
Art. 5 – Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico	4
Art. 6 – Corsi di specializzazione	5
Art. 7 – Corsi di dottorato di ricerca	5
Art. 8 – Master universitari di primo e di secondo livello	5
Art. 9 – Iniziative per la formazione permanente e per la formazione degli insegnanti	6
Art. 10- Crediti Formativi Universitari.....	6
Art. 11 – Strutture didattiche	6
Art. 12 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio.....	7
Art. 13 - Ordinamenti didattici.....	7
Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio	7
Art. 15 - Programmazione dell’offerta formativa e delle relative risorse	8
Art. 16 - Impegno dei docenti e attribuzione dei compiti didattici.....	8
Art. 17 - Ammissione ai Corsi di studio.....	8
Art. 18 – Immatricolazione e iscrizione ai Corsi di studio	9
Art. 19 - Orientamento e tutorato.....	9
Art. 20 – Piano dell’offerta formativa.....	10
Art. 21 - Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali.....	10
Art. 22 - Propedeuticità	10
Art. 23 – Acquisizione e riconoscimento dei Crediti	11
Art. 24 - Periodi di studio effettuati all’estero	11
Art. 25 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative	11
Art. 26 - Verifiche del profitto	12
Art. 27 - Commissioni d’esame.....	12
Art. 28 - Prova finale	13

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 29 - Commissioni per la prova finale.....	13
Art. 30 - Iscrizione a singole attività formative	14
Art. 31 - Valutazione della qualità delle attività svolte nei Corsi di studio e accreditamento degli stessi	14
Art. 32 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni	15
Art. 33 - Norme transitorie.....	15
Art. 34 - Tutela dei diritti degli studenti	15
PARTE SECONDA.....	15
Ordinamenti didattici dei Corsi di studio	15

PARTE PRIMA

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. per Università o Ateneo, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
 - b. per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa approvato con R.D. 8.12.1927, n. 2305 e successive integrazioni e modificazioni;
 - c. per Corsi di studio, i Corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, un dottorato di ricerca, come individuati nell'art. 3 del D.M. del 22/10/2004 n. 270;
 - d. per Decreti Ministeriali, di seguito denominati DD.MM., i Decreti Ministeriali del 16/03/2007 di determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle classi delle lauree magistrali;
 - e. per Regolamenti Didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'art.12 del D.M. del 22/10/2004 n. 270;
 - f. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca come individuati nell'art. 3 del D.M. del 22/10/2004 n. 270;
 - g. per classi, le classi di appartenenza dei Corsi di studio, comunque denominati, individuate nei DD.MM.;
 - h. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui alla vigente normativa ministeriale;
 - i. per ambiti disciplinari, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DD.MM.;
 - j. per crediti formativi universitari, di seguito denominati CFU, le unità di misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
 - k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
 - l. per ordinamenti didattici di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i rispettivi Corsi di studio, come specificato dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - m. per attività formative, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - n. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - o. per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'Università inviante e l'Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero e che sostituiranno le attività formative previste nel piano di studio dello studente;
 - p. per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole stabilite per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
 - q. per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
 - r. per Diploma Supplement, la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio.

Art. 3 – Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - laurea
 - laurea magistrale
 - diploma di specializzazione
 - dottorato di ricerca.
2. L'università rilascia altresì, i titoli di master universitario di primo e secondo livello.
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente di un:
 - Corso di laurea
 - Corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
 - Corso di specializzazione
 - Dottorato di ricerca
4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
5. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.M. del 22/10/2004 n. 270, l'Università rilascia, automaticamente, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa in italiano e in inglese, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il modello è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, così come recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell'art. 3, c. 10 del DM 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto, doppio o multiplo. I corsi interateneo con Atenei stranieri, che quindi prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, sono a carattere internazionale. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali, e le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

Art. 4 – Corsi di laurea

1. I Corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi DD.MM. e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti come previsto dall'ordinamento e regolamento didattico del Corso di studio. I 180 crediti sono comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una seconda lingua.
3. I Corsi di laurea istituiti nella stessa classe si differenziano per almeno 40 CFU.
4. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 5 – Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi DD.MM. e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, per conseguire la laurea magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti come previsto dall'ordinamento e regolamento didattico del Corso di studio.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

3. Indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 300 crediti come previsto dall'ordinamento e regolamento didattico del Corso di studio.
4. I Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe si differenziano per almeno 30 CFU.
5. A coloro che conseguono la laurea magistrale e magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

Art. 6 – Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione viene istituito in applicazione di specifiche normative e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di specializzazione sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dal relativo ordinamento didattico secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento didattico, approvato dal Senato Accademico.

Art. 7 – Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Per partecipare alla selezione pubblica che consente l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, di titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla struttura accademica competente. Le modalità di accesso al corso di dottorato sono stabilite nel regolamento del dottorato di ricerca.
4. A coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Art. 8 – Master universitari di primo e di secondo livello

1. I Master universitari di primo o secondo livello sono Corsi di perfezionamento e di alta qualificazione formativa di durata almeno annuale, finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario di primo o secondo livello lo studente deve acquisire almeno 60 crediti. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, per l'ammissione a un master di secondo livello è richiesta la laurea magistrale, o titolo ad essa equiparato se dei previgenti ordinamenti, o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dalla struttura accademica competente.
3. Con il Regolamento di Ateneo dei Master universitari e delle attività d'Alta Formazione sono disciplinate le procedure per l'istituzione e attivazione annuale dei Master universitari di primo e secondo livello, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività formative predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni. Il regolamento stabilisce inoltre i criteri per l'assicurazione di adeguati livelli di qualità nell'organizzazione dei Master.

Art. 9 – Iniziative per la formazione permanente e per la formazione degli insegnanti

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può attivare le seguenti iniziative:
 - Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, a conclusione dei quali rilascia i relativi titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, Infanzia e Primaria
 - percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste dalla normativa vigente
 - Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici
 - Corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.
2. L'organizzazione e i criteri di accesso alle iniziative di cui al comma precedente sono disciplinati dal Senato Accademico.
3. Su proposta delle strutture accademiche competenti, l'Università può attestare che gli studenti hanno svolto con profitto programmi formativi preordinati al conseguimento di specifici obiettivi formativi con relativo conseguimento di cfu.

Art. 10- Crediti Formativi Universitari

1. Il Credito Formativo Universitario è l'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per l'espletamento delle attività formative.
2. Al Credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei DD.MM., 25 ore di impegno complessivo, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale.
3. Per ciascun Corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma il 75% dell'impegno orario complessivo. I Regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Ai sensi dell'art.5, c. 2 del D.M. del 22/10/2004 n. 270, la quantità media di impegno complessivo svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 Crediti.
5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, determinano il numero di Crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati.
6. Nei Regolamenti didattici di Corso di studio l'assegnazione dei Crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono essere previsti, in totale, più di 19 esami tra le attività di base caratterizzanti e affini per ciascun Corso di laurea, 11 esami tra le attività caratterizzanti e affini per ciascun Corso di laurea magistrale, 29 esami tra le attività caratterizzanti e affini per ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico.
7. Con delibera degli Organi Accademici sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
8. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) CFU equivale a un (1) credito ECTS.

Art. 11 – Strutture didattiche

1. I Corsi di Studio di cui all'art. 3, c. 3 sono attivati presso i Dipartimenti, che sono le strutture didattiche di riferimento di ciascun Corso. Nel caso di Corsi interdipartimentali, gli Organi centrali di governo dell'Università, all'atto dell'istituzione di ciascun Corso, individuano il Dipartimento di riferimento.

Art. 12 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. L'Università istituisce, attiva e disattiva i Corsi di Studio nel rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti.
2. La proposta di istituzione e di attivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, conformemente alle procedure previste dai Decreti Ministeriali, è effettuata dal Dipartimento. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico delibera la istituzione e l'attivazione del corso.
3. L'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dei Master Universitari è disposta dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Dipartimento; l'attivazione dei medesimi è poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente e a specifici Regolamenti di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 3 c. 7 del RAD, un Corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

Art. 13 - Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 12, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L'ordinamento didattico del Corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei DD.MM., determina:
 - a. la denominazione e la classe di appartenenza del Corso di studio;
 - b. il Dipartimento (ed eventualmente i Dipartimenti specificando la struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi, come da art. 10 del presente Regolamento), presso il quale è attivato il Corso di studio;
 - c. gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e la descrizione del percorso formativo. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziandone la specificità dell'offerta didattica;
 - d. i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio;
 - e. i profili professionali e gli sbocchi occupazionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - f. le conoscenze richieste per l'accesso;
 - g. le caratteristiche della prova finale;
 - h. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun ambito disciplinare, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, c.1 del D.M. del 22/10/2004 n. 270 (attività di base e caratterizzanti la classe) a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso (art.11, c. 3, lett. c del D.M. del 22/10/2004 n. 270);
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;
4. Per ciascun Corso di studio istituito dall'Università il presente regolamento contiene, nella parte speciale, lo specifico ordinamento didattico.

Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Per ciascun corso di studio è emanato un regolamento didattico approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Regolamento didattico del Corso di studio, in conformità con i relativi ordinamenti didattici, comprende:
 - a. l'organizzazione e gestione della qualità del Corso di studi;

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

- b. gli obiettivi formativi del Corso di studi, le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica;
 - c. le norme relative allo svolgimento delle attività formative del Corso di Studi secondo gli indirizzi delineati dagli Organi accademici;
 - d. le attività formative previste nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico e gli eventuali curricula e gli insegnamenti, indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali; le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa.
3. Le modifiche ai regolamenti didattici di Corso di studio di cui al punto d. del c. 2 del presente articolo, che risultino conformi all'ordinamento didattico e che non comportino l'impiego di risorse aggiuntive per l'Ateneo, prescindono dall'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Programmazione dell'offerta formativa e delle relative risorse

1. I Dipartimenti programmano, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma di Ateneo, per ciascuno dei Corsi di laurea e laurea magistrali attivati, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei consigli dei CdS, coordinati dal Manager Didattico, le attività didattiche offerte e le relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione degli impegni didattici ed organizzativi propri dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I docenti e i ricercatori titolari di insegnamenti sono tenuti, entro la scadenza definita dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività didattiche recante indicazioni tecnico-scientifiche, a fornire tutte le informazioni didattiche utili per lo svolgimento dei corsi: syllabus, date delle lezioni, date degli appelli d'esame, orari di ricevimento, cultori della materia.

Art. 16 - Impegno dei docenti e attribuzione dei compiti didattici

1. L'impegno per la didattica, incluse le attività organizzative, il tutorato e l'orientamento, di professori e ricercatori dell'Ateneo è definito in apposito Regolamento emanato con Decreto Rettorale.
2. Il carico didattico è assegnato a ciascun docente sulla base della programmazione definita secondo le modalità descritte all'art. 12, c.3, del presente Regolamento.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, ai professori e/o ricercatori che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, possono essere riconosciute riduzioni parziali del carico didattico cui sono tenuti. L'autorizzazione alla riduzione è concessa dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore e/o ricercatore.
4. Il Senato Accademico, nel rispetto della qualità dell'offerta formativa, e con il supporto del Manager didattico, assicura l'efficienza nell'utilizzo del personale docente dell'Ateneo.

Art. 17 - Ammissione ai Corsi di studio

1. Per essere ammessi a un Corso di laurea o a un Corso magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. È altresì consentita l'ammissione a un Corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato. I Dipartimenti definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare così come stabilito dal regolamento didattico del corso di studio. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica e certificazione.

3. L'Ordinamento dei corsi di studio definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di Laurea o ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ne determina le modalità di verifica. Tutti gli studenti debbono sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso. Per i Corsi di laurea a numero programmato, il superamento di tale prova è condizione necessaria all'ammissione al Corso. Per i Corsi di laurea ad accesso libero, il mancato superamento della prova di verifica delle conoscenze richieste determina l'attribuzione di specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno.

4. Gli Obblighi Formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei Corsi di laurea a numero programmato che abbiano effettuato la prova di ammissione e che non risultino totalmente in possesso della richiesta preparazione. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.

5. Per essere ammessi a un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del Diploma Universitario di durata triennale, di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

6. Per l'ammissione ai Corsi di laurea magistrale l'Ordinamento didattico del Corso di studio definisce le conoscenze richieste per l'accesso, che prevedono comunque il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

7. È possibile iscriversi a un Corso di laurea magistrale, se in possesso dei requisiti previsti al precedente comma, anche ad anno accademico iniziato e comunque non oltre il 1 marzo.

8. Per l'ammissione al Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

9. Qualora lo studente presenti il Diploma Supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti.

Art. 18 – Immatricolazione e iscrizione ai Corsi di studio

1. La scelta del Corso di studio avviene al momento dell'immatricolazione.

2. Le procedure di immatricolazione ai Corsi di studio e di iscrizione ad anni successivi al primo vengono descritte nelle Norme amministrative diffuse sul sito web di Ateneo.

3. Dall'a.a. 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio così come previsto dalla legge 12 aprile 2022. Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 930 che disciplina le modalità per consentire in concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo istituisce e assicura un servizio di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L'attività di orientamento deve essere garantita a partire dalla fase di accoglienza dello studente fino al termine degli studi universitari e includere l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di tutorato hanno la finalità di far rispettare i tempi di studio previsti e di ridurre il numero degli abbandoni.

2. L'orientamento in ingresso si rivolge agli studenti degli Istituti d'Istruzione Superiore e a tutte le aspiranti matricole, progettando le azioni, curando i contatti con i docenti referenti delle scuole, realizzando i percorsi svolgendo il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di esiti e risultati.

3. L'orientamento in itinere si rivolge agli studenti iscritti attraverso il tutorato negli anni di frequenza, favorendo la loro proficua partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento.

4. L'orientamento in uscita offre servizi personalizzati e attività formative volte a fornire ai laureati e laureandi le competenze per accedere in modo qualificato al mondo del lavoro e delle professioni.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

5. L'orientamento e il tutorato sono attuati dai servizi centrali d'Ateneo e dalle strutture didattiche; l'esercizio di dette attività costituisce compito e dovere didattico dei docenti e dei ricercatori. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro. Un calendario aggiornato delle attività di orientamento, svolte intra ed extra moenia, viene pubblicato sulla sezione dedicata del sito web di Ateneo.

Art. 20 – Piano dell'offerta formativa

1. Entro e non oltre il 30 giugno i Dipartimenti predispongono il proprio piano dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico improntato alla massima trasparenza.
2. Il Senato Accademico, annualmente, in accordo con i Dipartimenti, nel rispetto del termine previsto dal precedente comma 1, definisce il calendario accademico, precisando la data iniziale e la data finale delle lezioni, gli appelli degli esami e della prova finale, la sospensione didattica, le giornate di orientamento, il periodo dei test di ingresso.
3. Per ogni corso di studio il piano dell'offerta formativa porta a conoscenza degli studenti sul sito web del corso tutte le disposizioni contenute nei regolamenti didattici e le informazioni necessarie agli studenti in merito a: tasse, contatti, obiettivi della formazione, requisiti di accesso, modalità di iscrizione, riconoscimento crediti, attività formative, programmi, lezioni, esami, tutorato, guida alla formulazione del piano di studi, statistiche, info.
4. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano di norma il 1° ottobre e terminano il 30 settembre
5. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri.
6. Le sessioni degli esami di profitto e delle prove finali sono indicate nel calendario accademico di cui al comma 2
7. L'esame non può essere sostenuto prima della fine del relativo insegnamento, in relazione all'anno di iscrizione.
8. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale

Art. 21 - Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere, oltre alle attività consigliate dal Corso di studi, fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento di corso di studio e nelle modalità e nei tempi indicati dal Consiglio di Corso di Studio nella Guida alla formulazione del piano di studi.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative previste per un numero programmato di studenti, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Dipartimento sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione;
4. Il termine per la presentazione dei piani di studio è annualmente determinato dal Consiglio di Dipartimento e indicato sul sito.
5. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di Dipartimento, avvalendosi dei docenti tutor assegnati ai corsi di studio, valutano i piani di studio individuali verificandone la coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studio.

Art. 22 - Propedeuticità

1. Il Regolamento didattico di Corso di Studio prevede le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa.
2. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla procedura informatica.

Art. 23 – Acquisizione e riconoscimento dei Crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o delle altre prove di verifica del profitto previste dal Regolamento didattico di Corso di studio.
2. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
3. Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei Crediti già maturati, rispettando Le linee guida per il riconoscimento dei cfu approvate dagli organi accademici.

Art. 24 - Periodi di studio effettuati all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra università.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente può svolgere all'estero:
 - Frequenza di attività formative;
 - Frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - Preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - Tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito dalla normativa vigente, e delle altre attività formative.
4. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.
5. Il Consiglio di Dipartimento individua annualmente un delegato con il compito di esaminare la proposta dello studente, di approvarla in base ai principi stabiliti al comma successivo, nonché di confermare il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Dipartimenti o dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. Quanto stabilito dal Learning Agreement sostituisce gli equivalenti crediti del corso di studio di appartenenza.
7. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il delegato conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto in riferimento ai settori scientifico- disciplinari del corso di studio.
8. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 5, utilizzando la scala ECTS.
9. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'università di appartenenza.
10. Gli studenti che vengono autorizzati dal Consiglio di Dipartimento a sospendere gli studi in Italia per proseguirli all'estero, possono chiedere al Consiglio di Dipartimento il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 25 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, Distance Learning, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.

3. Qualora il Regolamento didattico del Corso di Studio preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera degli studenti. In tal caso lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.

Art. 26 - Verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici di Corso di Studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto dei principi che seguono.

2. Possono accedere alle verifiche i soli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

3. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

4. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

5. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, i Dipartimenti assicurano adeguate forme di pubblicità.

6. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale elettronico.

7. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.

8. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.

10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

11. La verifica deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 27.

12. Ogni docente titolare di insegnamento è dotato di firma digitale al fine di verbalizzare gli esiti delle prove sui verbali elettronici.

13. Il verbale elettronico, di cui al comma 6, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione al termine di ogni seduta di esame, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche.

14. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione.

15. I Consigli di Dipartimento esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Art. 27 - Commissioni d'esame

1. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile dell'insegnamento o dell'attività e gli altri sono docenti o ricercatori o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato secondo tempi e modalità determinate dal Regolamento per lo svolgimento delle attività didattiche. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. In caso di urgenza, il Direttore di Dipartimento può provvedere alla nomina delle Commissioni.
3. Qualora le esigenze lo richiedano, le Commissioni d'esame possono articolarsi in sottocommissioni: il docente responsabile dell'insegnamento o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni devono essere composte da almeno due membri di cui uno assume il ruolo di presidente della sottocommissione e non possono essere formate solo da cultori della materia. Le sottocommissioni procedono alle operazioni di valutazione con le stesse modalità della Commissione base. In caso di esami scritti procedono, altresì, alla valutazione degli elaborati. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività.

Art. 28 - Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale, della laurea magistrale a ciclo unico e del diploma di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio e rinviare per le modalità e i tempi al regolamento della prova finale e alle norme amministrative.
3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica. I Dipartimenti prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
5. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio. In tutti gli altri casi, i Consigli di Dipartimento stabiliscono i criteri per assicurare la coerenza dell'argomento della tesi con gli obiettivi formativi del corso di studio.
6. Il Dipartimento fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che l'attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.
7. Il Senato Accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, e deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
9. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.
10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale elettronico.
11. Gli Organi Accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.

Art. 29 - Commissioni per la prova finale

1. Le Commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
2. Le Commissioni per la prova finale di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
3. Le Commissioni sono nominate dal Direttore di Dipartimento e nei loro lavori seguono il regolamento della prova finale.

Art. 30 - Iscrizione a singole attività formative

1. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio. L'iscrizione a singole attività formative è stabilita dai competenti Consigli di Dipartimento.
2. Qualora tali attività o siano a numero programmato o siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Dipartimento, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. In casi eccezionali e per comprovate esigenze didattiche o strutturali, i Regolamenti di Dipartimento possono motivatamente prevedere particolari modalità di accesso ad attività formative singole specificamente indicate anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.

Art. 31 - Valutazione della qualità delle attività svolte nei Corsi di studio e accreditamento degli stessi

1. Gli attori dei processi interni relativi alla valutazione della qualità delle attività svolte nei Corsi di studio sono: il Presidente del Corso di studi, il gruppo Assicurazione della Qualità, la Commissione Paritetica docenti-studenti, il Consiglio del Corso di studi, il Comitato d'Indirizzo, il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità di Ateneo.
2. Sulla composizione e sui ruoli degli attori coinvolti di cui al c.1 del presente articolo si rimanda al Documento sull'Assicurazione della Qualità di Ateneo.
3. L'intero processo AQ è svolto durante l'anno e prevede per ogni attore una tempistica determinata da un cronoprogramma predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo.
4. Il gruppo Assicurazione della Qualità nel corso dell'anno e seguendo una tempistica stabilita dovrà: elaborare il commento alla SMA (Scheda di monitoraggio annuale); monitorare l'andamento della didattica del primo e del secondo semestre; analizzare le opinioni degli studenti (frequentanti e non, laureandi, laureati); proporre azioni di miglioramento al Consiglio di Corso di studio; proporre aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo le "Linee guida per la compilazione della SUA".
5. Il Comitato d'Indirizzo nel corso dell'anno e seguendo una tempistica prestabilita dovrà: analizzare gli indicatori del CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti secondo le "Linee guida per i comitati di indirizzo e le consultazioni delle parti interessate"; esprimersi sulle eventuali modifiche ordinamentali suggerite dal gruppo Assicurazione della Qualità o dal Consiglio di Corso di studio.
6. Il Consiglio di Corso di studio nel corso dell'anno e seguendo una tempistica prestabilita dovrà: approvare i commenti alle SMA; analizzare i suggerimenti del Comitato d'Indirizzo enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizzare, le opinioni degli studenti approvando la scheda di commento, la relazione della Commissione Paritetica, le osservazioni del gruppo Assicurazione della Qualità sull'andamento dei due semestri, proponendo eventuali azioni di miglioramento ed eventuali modifiche di ordinamento; elaborare le proposte didattiche da inviare all'approvazione degli organi accademici; verificare l'allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti.
7. Le CPDS costituiscono il primo e più immediato livello di autovalutazione: recepiscono infatti l'esperienza diretta dell'andamento dei corsi di studio. Le CPDS operano a livello di dipartimento I loro compiti istituzionali e le modalità di lavoro sono riportati nel Regolamento per il funzionamento della commissione paritetica.
8. Il Nucleo di valutazione ha il compito di valutare sistematicamente l'efficacia del Sistema di AQ, rilevando eventuali problemi, anche tenendo conto dei risultati delle attività di monitoraggio sull'efficacia del Sistema di AQ trasmessi dal PQA. Supporta inoltre l'Ateneo per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ. I suoi compiti istituzionali e le modalità di lavoro sono riportati nel Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione.
9. Il PQA è chiamato ad attivare ogni iniziativa utile per promuovere la cultura della qualità all'interno di un processo unico di assicurazione della qualità, concernente gli aspetti inerenti la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale. Supporta le strutture dell'Ateneo nella

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

costruzione dei processi per l'Assicurazione della Qualità e delle relative procedure, svolge attività di supervisione e monitoraggio dell'attuazione delle procedure AQ, di proposta di strumenti comuni per l'AQ, di attività di formazione in materia di AQ e di supporto ai CdS, ai Dottorati di ricerca e ai Dipartimenti per le attività di AQ. I suoi compiti istituzionali e le modalità di lavoro sono riportati nel Regolamento del Presidio di Qualità.

10. Le strutture accademiche, con il coinvolgimento dei responsabili di ciascun corso di studio, redigono annualmente il rapporto di riesame per tutti i corsi di studio gestiti e lo inviano al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico.

11. Il Senato Accademico discute i rapporti di riesame e formula proprie osservazioni e proposte.

Art. 32 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo, e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.

2. È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività didattica organizzata dall'Ateneo.

Art. 33 – Norme transitorie

1. Espletate le prescritte procedure, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.

2. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un Corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici d'Ateneo.

3. Su richiesta delle strutture accademiche, il Senato Accademico si pronuncia sull'interpretazione autentica delle norme del presente Regolamento.

Art. 34 - Tutela dei diritti degli studenti

1. I diritti degli studenti relativi alle carriere degli studi, secondo quanto previsto dall'art.11, c. 9 del D.M. del 22/10/2004 n. 270, costituiscono oggetto del Regolamento della carriera universitaria degli studenti.

PARTE SECONDA

Ordinamenti didattici dei Corsi di studio